

illimity Bank S.p.A.

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

- Articolo 1 -

Denominazione

1. È costituita la Società per Azioni denominata: **“illimity Bank S.p.A.”** e, in forma abbreviata, **“illimity S.p.A.”** (la **“Banca”** o la **“Società”** o **“illimity”**). Tale denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica.
2. La Società è banca ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (il **“TUB”**).

- Articolo 2 -

Sede

1. La Società ha sede legale in Milano.
2. Può istituire, sopprimere e trasferire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.

- Articolo 3 -

Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

- Articolo 4 -

Oggetto

1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società, conformemente e nei limiti delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, può assumere partecipazioni e strumenti finanziari in altre società e imprese, sia italiane che straniere, sia direttamente sia tramite società controllate.

3. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del “Gruppo bancario illimity S.p.A.” (“**Gruppo illimity Bank S.p.A.**” o il “**Gruppo bancario**”), ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, incluso l’articolo 61, comma 4, del TUB, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni nei confronti delle entità componenti il Gruppo bancario per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo bancario stesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI E RECESSO

- Articolo 5 -

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale ammonta a Euro 43.407.661,81 (quarantatremilioniquattrocentosettemilaseicentosessantuno/81) i.v. ed è diviso in n. 59.465.883 (cinquantanovemilioniquattrocentosessantacinquemilaottocentottantatre) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni ordinarie di volta in volta esistenti, le “**Azioni Ordinarie**”) e n. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila) azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”), senza indicazione del valore nominale.
2. L’Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2019 ha deliberato di emettere massime n. 5.698.565 Azioni Ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito entro il 20 settembre 2019 ai portatori dei n. 28.492.827 “Diritti di Assegnazione” emessi dalla Banca (i “**Diritti di Assegnazione**”).
3. La Società può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società, direttamente e/o indirettamente, controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, da assegnare ai dipendenti in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.
4. L’Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, per nominali massimi Euro 1.496.671,34 (unmilionequattrocentonovantaseimilaseicentosettantuno/34) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime numero 2.100.000 (duemilionicentomila) nuove azioni ordinarie illimity S.p.A. aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie illimity S.p.A. già in circolazione alla data di emissione di tali nuove azioni ordinarie, godimento regolare, al prezzo da determinarsi in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie SPAXS S.p.A. sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e/o dalle azioni ordinarie di illimity S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di mercato aperto del periodo intercorrente tra il giorno antecedente la data di assegnazione delle Opzioni, di cui infra, e il giorno del mese solare precedente avente medesima data del giorno dell’assegnazione delle Opzioni (o, in difetto, il giorno immediatamente antecedente quest’ultima). L’aumento è destinato alla realizzazione dello “Stock Option Plan” riservato ai dipendenti di illimity S.p.A. e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate, approvato dall’Assemblea ordinaria del 18 gennaio 2019, sulla base delle politiche di remunerazione approvate dalla medesima Assemblea, e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “**Opzioni**”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie illimity S.p.A. di nuova emissione.
5. L’Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di efficacia della

presente delibera assembleare, ad aumentare gratuitamente, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale per massimi nominali Euro 498.890,45 (quattrocentonovantottomilaottocentonovanta/45), ma residui Euro 468.228,64 (quattrocentosessantottomiladuecentoventotto/64), mediante emissione di massime n. 700.000 (settecentomila), ma residue n. 656.978 (seicentocinquantaseimilanovecentosettantotto), nuove azioni ordinarie illimity S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie illimity S.p.A. già in circolazione alla data di emissione di tali nuove azioni ordinarie, godimento regolare, a un valore di emissione uguale al valore nominale implicito delle azioni illimity S.p.A. alla data di esecuzione della presente delega, mediante assegnazione di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di azionariato diffuso denominato "Employee Stock Ownership Plan" approvato dall'Assemblea ordinaria del 18 gennaio 2019, sulla base delle politiche di remunerazione approvate dalla medesima Assemblea, riservato ai dipendenti di illimity S.p.A. e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate. L'indicazione del capitale sociale e delle azioni ordinarie illimity S.p.A. di cui al comma 1 del presente articolo 5 tiene conto del parziale esercizio della delega di cui al presente periodo.

6. L'Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di efficacia della presente delibera assembleare, ad aumentare gratuitamente, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale per massimi nominali Euro 85.524,08 (ottantacinquemilacinquecentoventiquattro/08) mediante emissione di massime n. 120.000 (centoventimila) nuove azioni ordinarie illimity S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie illimity S.p.A. già in circolazione alla data di emissione di tali nuove azioni ordinarie, godimento regolare, a un valore di emissione uguale al valore nominale implicito delle azioni illimity S.p.A. alla data di esecuzione della presente delega da imputarsi per intero a capitale, mediante assegnazione di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, da assegnare gratuitamente ai dipendenti di illimity S.p.A. e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate, che siano beneficiari (i) del "MBO 2019 Plan" approvato dall'Assemblea ordinaria del 18 gennaio 2019, sulla base delle politiche di remunerazione approvate dalla medesima Assemblea, che prevede in parte l'assegnazione di azioni ordinarie in favore dei beneficiari dello stesso piano al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti, (ii) di eventuali compensi riconosciuti in occasione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in linea con quanto previsto dalle politiche di remunerazione sub (i) e (iii) delle politiche di remunerazione di volta in volta approvate da illimity S.p.A. nel periodo massimo di durata della presente delega tenuto conto delle rilevanti previsioni regolamentari *pro tempore* vigenti.

- Articolo 6 - Azioni

1. Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione sono indivisibili e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"). Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Banca, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Banca a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

2. Le Azioni Ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
3. Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.
4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
 - (a) sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
 - (b) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;
 - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
 - (d) in caso di scioglimento della Banca, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi del successivo articolo 34;
 - (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 8 (otto) Azioni Ordinarie nel caso in cui, entro il 20 settembre 2022 (il "**Termine**"), il prezzo medio delle Azioni Ordinarie negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato o gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 22 (ventidue) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,9663866 (tredici/9663866) per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), il valore di Euro 13,9663866 di cui al presente punto (e) sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana;
 - (f) qualora entro il Termine non si siano verificate le condizioni per la conversione automatica di cui alla precedente lettera (e) del presente articolo 6, comma quattro, per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale;
 - (g) la conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: **(1)** annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; **(2)** depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, sesto comma, del codice civile, il testo dello Statuto con **(x)** la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o **(y)** l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché **(3)** comunicare la

conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- Articolo 7 -

Obbligazioni - Aumento di capitale - Conferimenti

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, ivi inclusi strumenti ibridi e/o subordinati, secondo le disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.
2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i *quorum*, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
3. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.

- Articolo 8 -

Recesso dei Soci

1. Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge.
2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

SEZIONE PRIMA - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 9 -

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la Sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio nazionale ovvero all'estero.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - (a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto;
 - (b) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione, queste ultime ove applicabili, a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini

di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Fermo quanto previsto dallo Statuto, le delibere assembleari concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (a) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita;

- (c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento;
 - (d) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione ovvero ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, le deliberazioni assembleari devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di *quorum* deliberativi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dall'apposita procedura per le operazioni con parti correlate.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 19, secondo comma, e ai sensi del precedente articolo 6, comma 4, *sub* (g)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.
4. L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, secondo quanto di seguito previsto.
- (a) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 9.4 e agli articoli 6.3, 6.4, 14, punto 5, paragrafo terzo (con riferimento ai diritti dei titolari di Azioni Speciali), e 34, si applica l'articolo 2376 del codice civile. Le deliberazioni di cui alla presente lettera (a): (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 51% (cinquantunopercento) delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.
 - (b) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a) del presente articolo 9, comma 4, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso: (i) l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta

elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione; (ii) per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria.

- Articolo 10 -
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2367 del codice civile su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20° (ventesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente.
2. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è consentita la convocazione nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
3. Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno n. 2 (due) dei suoi componenti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge; detto avviso è pubblicato nei termini di legge sul sito *internet* della Banca, nonché con le altre modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.
5. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
6. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2369, primo comma, del codice civile. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

- Articolo 11 -
Intervento in Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, la

comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa *pro tempore* vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del codice civile, ove previsto dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare detto diritto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità e i termini comunicati nel medesimo avviso di convocazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

- Articolo 12 -

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea:
 - (a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;
 - (b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;

- (c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e
 - (d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 9, secondo comma, lettera (c).
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da Scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.

- Articolo 13 -

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, della legge e dei regolamenti. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
2. Fermo quanto previsto dallo Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 13, (ii) degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4 e 34 del presente Statuto, nonché (iii) delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione previste dal relativo regolamento diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

- Articolo 14 -

Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche Sociali

1. Modalità di votazione

Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto palese.

2. Liste di candidati

- 2.1 L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate secondo quanto previsto in appresso, nelle quali i candidati dovranno essere indicati in numero complessivo non superiore a n. 11 (undici) ed elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- 2.2 Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al successivo articolo 16, secondo comma, ciascuna lista:

- se contiene un numero di candidati pari a 1 (uno), non dovrà rispettare alcun vincolo;
- se contiene un numero di candidati pari a 2 (due) o 3 (tre), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 1 (uno);
- se contiene un numero di candidati pari a 4 (quattro) o 5 (cinque), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso

dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 3 (tre);

- se contiene un numero di candidati pari o superiore a 6 (sei), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 4 (quattro);

in ogni caso, il numero minimo degli Amministratori Indipendenti richiesti ai fini di cui sopra per la presentazione delle liste, non potrà essere indicato agli ultimi numeri progressivi delle predette liste.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve possedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno 1/3 (un terzo) - arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario - dei candidati indicati nella lista medesima.

- 2.3** Hanno diritto di presentare le liste: (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione; e (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società *sub* (a) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa *pro tempore* vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

- 2.4** Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

- 2.5** Le liste devono essere depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale - anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito - almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 2.3 dovrà essere depositata presso la Sede Sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2.6 Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine di deposito della stessa deve depositarsi presso la Sede Sociale quanto segue:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigenti e applicabile alla Società;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, secondo comma; nonché
- ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, *pro tempore* vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni che potranno essere preventivamente rese pubbliche dalla Banca nell'avviso di convocazione.

2.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

3. Votazione

Se risultano depositate più liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (la "**Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione**") viene eletto un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno 2 (due), secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima;
- (ii) i restanti 2 (due) Amministratori vengono eletti dalla lista di minoranza che non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto (i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona dei primi 2 (due) candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista stessa (la "**Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione**").

Qualora la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione contenga un solo candidato, il candidato mancante da eleggere sarà tratto dalla lista risultata terza per numero di voti ricevuti o, in assenza di altre

liste votate, sarà tratto dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato escluso.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti, la lista presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione, o in subordine, quella votata dal numero maggiore di azionisti (per testa). Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora infine il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, gli Amministratori mancanti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti ai fini del rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e il rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma.

4. Lista unica – Assenza o mancata votazione di più liste

Nel caso in cui:

- (a)** venga presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima richiesta per la presentazione delle liste come indicato al punto 2 del presente articolo, l'Assemblea esprime il proprio voto in relazione a tale unica lista con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;
- (b)** non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;

in ogni caso, resta fermo il rispetto delle discipline *pro tempore* vigenti in materia di numero minimo di Amministratori, numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, ed equilibrio tra generi.

5. Cause di cessazione della carica

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva ciascun componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire ovvero qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non fosse tale da consentire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma precedente, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista, avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di indipendenza dell'Amministratore da sostituire e la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

Non si tiene conto del sistema del voto lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero minimo prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 15 - Verbalì dell'Assemblea

- 1.** I verbalì dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.
- 2.** Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio. I verbalì assembleari sono trascritti nell'apposito libro.
- 3.** Il libro verbalì, le copie e gli estratti dei verbalì, quando non siano redatti da un notaio, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 16 -

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra 7 (sette) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
2. Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente e di essi almeno n. 4 (quattro) Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi stabiliti (gli "**Amministratori Indipendenti**"), fermo restando che fino all'entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 26 del TUB, tali Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci ai sensi dell'articolo 148 del TUF. Gli Amministratori devono inoltre rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa, anche di vigilanza e regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché eventualmente preventivamente indicati dalla Società.
3. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
4. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento dei lavori.

- Articolo 17 -

Presidente e Vice-Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e può eleggere un Vice-Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni vicarie il Vice-Presidente (ove nominato) ovvero il Consigliere non esecutivo più anziano in carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio, che cura la redazione, la trascrizione sull'apposito libro e la conservazione del verbale di ciascuna riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

- Articolo 18 -

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola una volta al mese e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno 2 (due) Amministratori. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso comunicato a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, indicante la

data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza.

3. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del secondo comma del precedente articolo 17 dello Statuto.
5. Alle riunioni di Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato; il Presidente può invitare dipendenti e/o consulenti a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio, per tutti o per parte degli argomenti da trattare.
6. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia comunque assicurata:
 - (a) la possibilità di accertamento dell'identità di tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente;
 - (b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
 - (c) la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Consiglio.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario.

- Articolo 19 -

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato per norme inderogabile dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci.
2. Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e regolamentari e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa, anche di vigilanza, *pro tempore* vigente, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:
 - (a) la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli indirizzi generali e delle politiche di governo e gestione dei rischi, e il loro esame periodico, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società e del Gruppo bancario;
 - (b) la valutazione sul generale andamento della gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile;
 - (c) la valutazione, con periodicità almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo bancario e, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
 - (d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza da parte della Società;

- (e) la redazione e approvazione del progetto di bilancio di esercizio, e consolidato, ove previsto, e delle relazioni infrannuali;
- (f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o che comportino variazioni del Gruppo bancario, nonché l'assunzione o dismissione di rami d'azienda;
- (g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile;
- (h) la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, l'eventuale sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico e la determinazione o modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale nonché la determinazione del compenso ad esso spettante. La nomina di uno o più Vice-Direttori ai sensi del successivo articolo 21, comma quinto;
- (i) su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di rischi, che si avvale a tal fine del comitato cui è attribuita la competenza in materia di nomine, la nomina e revoca del Responsabile della funzione *Internal Audit*, del *Chief Risk Officer (CRO)*, del Responsabile della Funzione di conformità (*Compliance Manager*) e del Responsabile della Funzione antiriciclaggio (Responsabile AML) sentito il Collegio Sindacale, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle funzioni di controllo;
- (j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF e di quanto previsto dal successivo articolo 27 dello Statuto;
- (k) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale;
- (l) l'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i limiti al cumulo degli incarichi degli organi sociali per la carica di amministratore;
- (m) la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche di vigilanza, *pro tempore* vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (ivi inclusi i comitati aventi competenze in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, remunerazioni, gestione dei rischi nonché di nomine) ed eventuali ulteriori i comitati, determinandone, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e gli eventuali compensi spettanti a membri dei comitati medesimi;
- (n) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero;
- (o) delibera sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, e sottopone all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati

ai fini dell'adozione delle deliberazioni assembleari di cui al precedente articolo 9, secondo comma, lettera (d);

- (p) nomina e revoca il responsabile della funzione salute e sicurezza, il quale ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui sono attribuiti i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di disposizione per gestire in modo compiuto e completo tutti gli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, stabilendone il relativo *budget* di spesa ai fini dello svolgimento dell'incarico allo stesso attribuito;
- (q) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione.
- (r) gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo bancario, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza.

4. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea.
5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati e dalle eventuali società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega. In particolare, il Consiglio può delegare al Direttore Generale, ove nominato, e a dipendenti investiti di particolari funzioni poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, entro limiti predeterminati graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto.

- Articolo 20 - Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo stabilendo le relative modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

2. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri pari a 3 (tre) o 5 (cinque), fermo restando che l'Amministratore Delegato, ove nominato, è membro di diritto di detto organo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto al voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato Esecutivo, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

4. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la Sede Sociale o in altro luogo, anche all'estero.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione rilevante. Alle predette condizioni, il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

5. Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, salvo le materie non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

6. Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle decisioni assunte in ciascuna riunione entro i 20 (venti) giorni successivi alla sua tenuta.

- Articolo 21 - Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato.
2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Ciascun Amministratore può

chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società.

3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (l), (n), (p) e (r). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice-Direttori. Il Vice-Direttore o i Vice-Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.

- Articolo 22 -

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.
3. Le votazioni sono effettuate con espressione di voto palese.

- Articolo 23 -

Verbalì del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; il registro dei verbali e gli estratti fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 24 -

Compensi degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale.

- Articolo 25 -

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato (ove nominato), secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale per singoli atti o per categorie di atti a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, ove nominato, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società nonché ad altri procuratori, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

SEZIONE TERZA - DIREZIONE GENERALE

- Articolo 26 - Direttore Generale

1. La Direzione Generale, ove prevista dalla struttura organizzativa di volta in volta in essere, è composta dal Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti e i poteri. Come previsto dal precedente articolo 21, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, i compiti e i poteri del Direttore Generale possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore Delegato.
2. Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.
3. In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale, ove nominato, è il capo del personale.
5. In quanto capo del personale, in particolare, formula proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria dei dipendenti, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
7. Ove nominato, il Direttore Generale, quando non rivesta la qualifica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e assiste alle riunioni dell'Assemblea.

SEZIONE QUARTA – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- Articolo 27 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-*bis* del TUF e da ogni altra disposizione normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; il

Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.
3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativo e contabile, creditizia, finanziaria e mobiliare. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- Articolo 28 -

Composizione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per n. 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità di legge.
2. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.
3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa anche di vigilanza *pro tempore* vigente.

4. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

- Articolo 29 -

Nomina del Collegio Sindacale

1. L'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate dagli azionisti secondo quanto previsto in appresso.
2. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, secondo comma, *sub* 2.3; le liste sono depositate dai predetti azionisti

legittimati presso la Sede Sociale con le modalità e nei termini previsti precedente articolo 14, secondo comma, *sub* 2.5.

Con riguardo alla titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ai fini della presentazione della lista trova applicazione quanto prescritto dal precedente articolo 14, secondo comma, *sub* 2.3.

3. Si applica il precedente articolo 14, secondo comma, *sub* 2.7.
4. Ciascuna lista deve essere divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente e indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati in ordine numerico progressivo di preferenza.

Le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentino un numero di candidati almeno pari a 3 (tre), devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno 1/3 (un terzo), arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo indicati nella lista medesima e 1/3 (un terzo), arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati alla carica di Sindaco supplente indicati nella lista medesima.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

5. Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine di deposito della stessa deve depositarsi presso la Sede Sociale:
 - le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta;
 - le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società;
 - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di Sindaco della Società; nonché
 - ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo le indicazioni che saranno preventivamente rese pubbliche dalla Banca.
6. Qualora, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, e possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla legge.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come precisato in appresso:
 - (a) nel caso in cui siano state depositate più liste nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, la lista che ottiene la maggioranza dei voti (la **"Lista di Maggioranza per il Collegio Sindacale"**) esprime n. 2 (due) Sindaci effettivi e n. 1 (un) Sindaco supplente. I restanti esponenti del Collegio Sindacale, ossia n. 1 (un) Sindaco effettivo e n. 1 (un) Sindaco supplente, sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza per il Collegio Sindacale (la **"Lista di Minoranza per il Collegio Sindacale"**). La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza per il Collegio Sindacale;
 - (b) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata Lista di Maggioranza per il Collegio Sindacale, a tutti gli effetti, quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti (per testa). Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri (effettivi e supplenti), conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi candidati del genere più rappresentato eletti della Lista di Maggioranza per il Collegio Sindacale decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza per il Collegio Sindacale in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato, nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito;
 - (c) in caso di presentazione di una sola lista, i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nell'unica lista presentata;
 - (d) in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea, previa presentazione di candidature alla carica di Sindaco effettivo e supplente, delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente in materia di l'equilibrio tra generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
9. Fermo quanto previsto al precedente comma 8,
 - (a) in caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentrerà il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea;

(b) in caso di sostituzione di un Sindaco, subentrerà il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi;

(c) quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

(i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio Sindacale, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra generi; (ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella Lista di Minoranza per il Collegio Sindacale, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla Lista di Minoranza per il Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti nonché il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

- Articolo 30 - Poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla disciplina normativa, di vigilanza e regolamentare, *pro tempore* vigente. Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, anche di vigilanza, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
2. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
3. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

4. Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
5. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale mediante avviso, da comunicarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
6. Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i *quorum* di legge.
7. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia comunque assicurata:
 - (a) la possibilità di accertamento dell'identità di tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente;
 - (b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
 - (c) la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

- Articolo 31 - Revisore Legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è affidata a una società di revisione avente i requisiti di legge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale secondo quanto stabilito dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

- Articolo 32 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci.

- Articolo 33 - Utili, riserve

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo l'accantonamento delle quote stabilite dalla legge come riserva legale, sarà destinato conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di riserva.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare un importo annuo complessivo - non superiore al 5% (cinquepercento) dell'utile netto di esercizio - a iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale.

TITOLO V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 34 -

Scioglimento, Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.